

COPIA



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta

Pubblica DI PROSECUZIONE del 21 GIUGNO 2012 Deliberazione n. 136

Oggetto :

Causa " Soraci Filippo c/Provincia"- Sentenza 8658/11 del Giudice di Pace di Messina.  
Riconoscimento della somma di € 1.740,99 quale debito fuori Bilancio, ai sensi  
dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila DODDICI, il giorno VENTUNO del mese di GIUGNO nell' Aula  
Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi  
scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina  
con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

|                                           |   |   |
|-------------------------------------------|---|---|
| 1) ANDALORO Francesco                     | X |   |
| 2) BARBERA Giacinto                       |   | X |
| 3) BIVONA Enrico                          | X |   |
| 4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo             | X |   |
| 5) BRANCA Massimiliano                    |   | X |
| 6) BRIUGLIA Piero                         |   | X |
| 7) CALA' Antonino                         |   | X |
| 8) CALABRO' Antonino                      |   | X |
| 9) CALABRO' Giuseppe                      | X |   |
| 10) CALABRO' Vincenzo                     |   | X |
| 11) CALA' Salvatore <del>PELLEGRINO</del> |   | X |
| 12) CERRETI Carlo                         |   | X |
| 13) COPPOLINO Salvatore                   |   | X |
| 14) DANZINO Rosalia                       | X |   |
| 15) DE DOMENICO Massimo                   |   | X |
| 16) FIORE Salvatore Vittorio              | X |   |
| 17) FRANCILIA Matteo Giuseppe             | X |   |
| 18) GALATI RANDO Santo                    |   | X |
| 19) GALLUZZO Giuseppe                     |   | X |
| 20) GRIOLI Giuseppe                       | X |   |
| 21) GUGLIOTTA Biagio                      |   | X |
| 22) GULLO Luigi                           | X |   |
| 23) GULOTTA Roberto                       |   | X |

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| 24) ITALIANO Francesco          | X |   |
| 25) LA ROSA Santi Vincenzo      | X |   |
| 26) LOMBARDO Giuseppe           |   | X |
| 27) MAGISTRI Simone             |   | X |
| 28) MAZZEO Stefano              | X |   |
| 29) MIANO Salvatore Giuseppe    | X |   |
| 30) MIRACULA Filippo            | X |   |
| 31) PALERMO Maurizio            |   | X |
| 32) PARISI Letteria Agatina     |   | X |
| 33) PASSANITI Angelo            |   | X |
| 34) PASSARI Antonino            | X |   |
| 35) PREVITI Antonino            | X |   |
| 36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni | X |   |
| 37) RAO Giuseppe                | X |   |
| 38) RELLA Francesco             | X |   |
| 39) SAYA Giuseppe               | X |   |
| 40) SCIMONE Antonino            | X |   |
| 41) SIDOTI Rosario              |   | X |
| 42) SUMMA Antonino              | X |   |
| 43) TESTAGROSSA Enzo Stefano    | X |   |
| 44) VICARI Marco                | X |   |
| 45) SARTOLUTTA ANTONINO         |   | X |

A riportare n.

|   |    |
|---|----|
| 9 | 14 |
|---|----|

Totale n.

|    |    |
|----|----|
| 24 | 21 |
|----|----|

Assume la Presidenza DEL CONSIGLIO SALVATORE VITTORIO FIOREPartecipa il Segretario Generale AV. ANTONINO CALABRO'

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**  
**Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale**  
**I Dipartimento**

**U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie**  
**I ^ U.O. "Legale e contenzioso"**

**Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale**  
**Proposta**

**PREMESSO** che il Giudice di Pace di Messina con sentenza n. 8658/11, depositata in cancelleria in data 08/09/2011, definitivamente pronunciandosi sulla causa Soraci Filippo c/Provincia ha condannato questo Ente al risarcimento dei danni subiti ed alle spese di lite che qui di seguito vengono riportate:

|                                |   |                 |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Risarcimento danni             | € | 700.00          |
| Onorari e diritti              | € | 700.00          |
| Spese gen. 12,50 su (€ 700.00) | € | 87.50           |
| C.P.A. 4% su (€ 787.50)        | € | 31.50           |
| I.V.A. 21% su (€ 819.00)       | € | 171.99          |
| Spese non imponibili           | € | 50.00           |
| <b>TOTALE</b>                  | € | <b>1.740.99</b> |

**CONSIDERATO** ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

**CONSIDERATO** che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

**CHE** stante quanto sopra l'importo complessivo di € 1.740.99 derivante dalla sentenza 8658/11 del Giudice di Pace di Messina può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ;

**VISTO** l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

**VISTE** la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

**VISTO** l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

**VISTA** la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

**VISTO** lo Statuto della Provincia Regionale;

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**DELIBERI di:**

**PRENDERE** atto della sentenza 8658/11 del Giudice di Pace di Messina;

**RICONOSCERE** come debito fuori bilancio la somma di € 1.740,99 ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 imp.succ.10093 dell' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo" resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso;

**DARE** atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

Con animo di insinuazione al passivo di "Faro Assicurazioni" e Riassicurazione s.p.a" in L.C.A..

rc/58/09

uff. m.d.

IL Responsabile dell'U.O.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

Allegati :

Copia sentenza 8658/11 del Giudice di Pace di Messina

IL PRESIDENTE

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 28/7/2012

IL DIRIGENTE

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 21/08/12

2° DIP. 1° U.D. 7° U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESUNTA 21/12/05

MESSINA 6/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente  
del 2° Dip. 1° U.D.  
Dott. Antonino Calabrò

**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, pone in discussione la sopratrascritta richiesta di debito fuori bilancio iscritta al punto 32) dell'O.d.G. avente per oggetto: Causa "SORACI Filippo c/Provincia". Sentenza n° 8658/2011 del Giudice di Pace di Messina. Riconoscimento della somma di euro 1.740,99 quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs n° 267/00.

Dà lettura del dispositivo della sopratrascritta proposta di deliberazione, dei nominativi dei legali che hanno partecipato al Giudizio, del parere espresso dalla competente Commissione Consiliare, dei pareri di regolarità tecnica e contabile e, infine, del parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti.

**Il Consigliere Francesco ANDALORO** dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

**Il Consigliere Antonino Summa** dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

**Il Presidente del Consiglio**, Salvatore Vittorio FIORE, non registrando altre richieste di intervento con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Princiotta, Antonino Summa e Antonino Passari, pone in votazione palese mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

|                       |                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| CONSIGLIERI PRESENTI: | 24                                                                      |
| CONSIGLIERI VOTANTI.  | 15                                                                      |
| FAVOREVOLI:           | 14                                                                      |
| CONTRARI:             | 1                                                                       |
| ASTENUTI:             | 8 (Miracula, Scimone, Italiano, Danzino, Rella, Miano, Vicari, Previti) |

Non validi:

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, non partecipa alla votazione.

Il Consiglio approva.

**Entrano in aula i Consiglieri Giuseppe Galluzzo, Giacinto Barbera. (Presenti n. 26).**

**Si allontanano dall'aula i Consiglieri Luigi Gullo, Giuseppe Rao, Enzo Testagrossa, Marco Vicari. (Presenti n. 22).**

VALENTINO GIORDANO  
AVVOCATO  
Via Garibaldi, 114 - 97022 MESSINA  
Tel. 090 67.91.58 - 090 67.40.23  
Fax 090 67.90.72



PROVINCIA REGIONALE  
DI MESSINA  
ENTRATA  
21/10/2011  
Protocollo n°0035340/11

20 OTT 2011

1° DIPARTIMENTO - U.D.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

Il Giudice di Pace di Messina Avv Salvatore Grillea ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 17708./09 promossa da  
Soraci Filippo C F SRCFPP 74L04 F158CQ nato a Messina il 04.07.1974, ivi  
residente in via Lecce, 54 ed elettivamente domiciliato in Messina via Garibaldi,  
114 presso lo studio dell'avv. Valentino Giordano che lo rappresenta e difende per  
procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

### CONTRO

Provincia Regionale di Messina, in persona del Presidente pro tempore, e  
domiciliato in Messina Corso Cavour, 87

Convenuta contumace

Oggetto: risarcimento danni da responsabilità civile

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Soraci Filippo conveniva in giudizio  
avanti il Giudice di Pace di Messina la Provincia Regionale di Messina per

3760/12  
27 OTT. 2011

ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura Fiat Punto TG BT893EF a seguito dell'incidente stradale avvenuto il giorno 10.08.08 alle ore 10,30, mentre, alla guida della predetta autovettura, percorreva regolarmente la strada provinciale che da Massa S.Nicola porta a quella di Catanea,giunto in prossimità della frazione di Massa S Giorgio, andava ad impattare con una botola che si trovava al centro della carreggiata in posizione rialzata rispetto al manto stradale,riportando danni alla parte sottostante ed in particolare la rottura della coppa dell'olio, come si evince dal verbale redatto dagli agenti della polizia municipale di Messina intervenuti sul posto allegato agli atti.

Evidenziava che la responsabilità dell'incidente de quo era da addebitarsi alla Provincia Regionale di Messina per essere venuto meno all'obbligo di provvedere alla manutenzione e per la mancata predisposizione di accorgimenti atti a segnalare l'insidia che difficilmente poteva essere avvistata ed evitata da qualsiasi utente, invocando l'applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c.

Chiedeva il risarcimento dei danni pari alla complessiva somma di € 1000,00 oltre, fermo tecnico,svalutazione commerciale,interessi e svalutazione monetaria il tutto entro la somma di € 1033,00 e la rifusione delle spese.

Regolarmente messa in mora con lettera raccomandata a.r del 28.10.08, la Provincia Regionale di Messina non dava alcun riscontro alle richieste risarcitorie e nemmeno si costituiva in giudizio,sebbene regolarmente citata. Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice,la causa all'udienza del

*M*

23.05.11, precisate le conclusioni e depositate le note conclusive, veniva posta in decisione.

#### Motivi della decisione

Preliminarmente viene dichiarata la contumacia della Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore regolarmente citata non comparsa e né, altrimenti, costituita.

Esaminati gli atti e i verbali di causa, la domanda risulta fondata in fatto e in diritto e, pertanto, viene accolta.

Dall'esame della prova testimoniale si evince che i fatti per cui è causa si sono svolti con le modalità descritte nell'atto di citazione.

Infatti la teste Totaro Antonietta confermava che si trovava a bordo della autovettura Fiat Punto di proprietà e condotta dal marito Soraci Filippo diretti verso Castanea, provenendo da Massa S. Nicola " .....Ad un tratto, giunti all'altezza della Piazza di Massa S. Giorgio sentivamo una botta nella parte sottostante del suddetto veicolo, fermatici ci accorgevamo di avere urtato con la suddetta parte una botola che si trovava in posizione rialzata rispetto al manto stradale a seguito della deformazione di quest'ultimo .....ci accorgevamo che il suddetto autoveicolo perdeva olio e la botola non era segnalata;".

La teste Arena Rosaria agente della polizia municipale di Messina, intervenuta sul posto con gli altri colleghi indicati nel verbale, ha dichiarato di avere redatto il verbale di accertamento prodotto da parte attrice ed allegato nel fascicolo di parte



4  
confermava le circostanze di fatto e di tempo riportate nel verbale e la mancata segnalazione della botola e del contiguo avvallamento stradale

Posto che il fatto è stato provato, è da evidenziare che l'attore in ordine alla responsabilità della Provincia Regionale di Messina ha invocato l'applicazione dell'art 2043 e 2051 c.c. e ciò in quanto la ritiene responsabile a causa dell'insidia e/o pericolo occulto e quale custode della rete stradale e delle sue pertinenze.

Infatti mentre la fattispecie di cui all'art 2051 c.c. si fonda sul rapporto di custodia con la cosa e sulla produzione di un evento dannoso che è il risultato eziologico della cosa custodita, invece la responsabilità di cui all'art 2043 c.c. si aggancia alla condotta antigiuridica, dolosa o colposa, produttiva di danno conseguente alla omissione di manutenzione. Tale differenza si evidenzia principalmente sul piano probatorio, dove nella fattispecie di cui all'art 2051 il danneggiato dovrà provare solo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo e il custode dovrà fornire, ai fini di una esclusione della responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore esterno, che presenti i caratteri del fortuito e quindi dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass 4.2.2004 n.2062), mentre nell'ipotesi giuridica di cui allo 2043 c.c. spetta al danneggiato provare oltre il nesso causale fra la strada e l'evento, anche la colpa dell'Amministrazione proprietaria della strada.

Ciò premesso questo giudice, aderendo al recente indirizzo giurisprudenziale che ha messo in evidenza la natura oggettiva della responsabilità per i danni provocati dalle cose in custodia (Cass. civ Sez III 6.7.2006 n. 15383), ritiene che nel caso di specie la responsabilità della Provincia Regionale di Messina sia da inquadrarsi





nell'ambito dell'art 2051 c.c., e quindi la responsabilità per i danni cagionati dalle cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo in quanto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza alcuna rilevanza per quanto riguarda la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. Per cui tale responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa, ma ad un elemento esterno recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.

Inoltre è da sottolineare sempre ai fini dell'attribuzione della responsabilità la valenza da attribuire al contenuto della custodia, precisando che la stessa deve assumere i connotati di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa e questo potere di fatto non può essere a priori escluso per la natura demaniale del bene, ma non può essere neppure presunto se diventa impossibile l'esercizio del potere di controllo. Pertanto la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta per l'estensione, utilizzazione generale e diretta del bene da parte degli utenti non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa ed in tal caso l'ente pubblico può rispondere dei danni subiti dall'utente secondo la regola generale dettata dall'art 2043 c.c., mentre se sulla strada è

A

possibile esercitare la custodia, l'effettivo controllo, di conseguenza la responsabilità dell'ente pubblico ricade nell'ambito dell'art 2051 c.c.

Nel caso di specie è stato provato che l'incidente si è verificato nei pressi della Piazza di Massa S. Giorgio, che la buca era oggettivamente non visibile, perché non era segnalata, mancando gli accorgimenti idonei ad avvertire l'utente dell'imminente insidia ed imprevedibile dall'attore, sotto il profilo soggettivo, tenuto conto che lungo la strada non vi erano segni di imperfezione che potesse attirare l'attenzione dell'attore e, conseguentemente, sollecitarlo a prestare maggiore cautela nel proseguire la marcia, considerato che davanti alla propria autovettura c'erano altre autovetture circolanti nella medesima direzione di marcia..

Pertanto la domanda risulta fondata anche con riferimento all'art. 2043 c.c. e conseguentemente viene accolta la domanda di risarcimento dei danni

Per quanto riguarda i danni riportati dalla autovettura Fiat Punto TG BT893EF la perizia di parte, pur confermata dal Perito Filloramo Francesco non può aver alcun valore probatorio, in quanto trattasi di scritto proveniente dalla parte stessa e non costituisce prova idonea del danno subito dal mezzo, ma può costituire, in presenza di determinate circostanze, una utile base per la valutazione del danno in via equitativa. (Tribunale di Roma sez XIII 26.03.2005)

Orbene questo giudice, avvalendosi della facoltà concessa dall'art 1226 c.c., riconosce il risarcimento pari alla somma di € 700,00 oltre IVA, se documentata, oltre interessi e svalutazione dalla domanda al soddisfo.



Il fermo tecnico non può essere liquidato perché dalla perizia non risultano i giorni necessari per la riparazione, parimenti non si può procedere alla liquidazione della svalutazione commerciale del mezzo in mancanza della prova specifica

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Messina avv Salvatore Grillea, definitivamente pronunciando, così provvede:

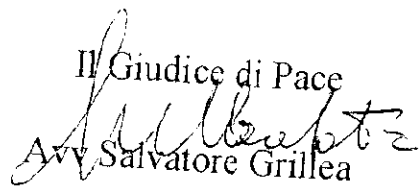
Dichiara la contumacia della Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore regolarmente citata, non comparsa e né altrimenti costituita

Dichiara la responsabilità della Provincia Regionale di Messina, in persona del presidente pro tempore, in ordine al sinistro per cui è causa e conseguentemente lo condanna a risarcire all'attore la somma di € 700,00 oltre IVA se documentata, per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi svalutazione monetaria dalla domanda all'effettivo soddisfo;

Rigetta la domanda di risarcimento danni da fermo tecnico e svalutazione monetaria

Condanna la Provincia Regionale di Messina in persona del Presidente pro tempore, al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €750,00 di cui € 50,00 per spese, €300,00 per competenze e €400,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Messina .15.07.11

Il Giudice di Pace  
  
 Avv. Salvatore Grillea

*l.p.*



Copia P.E.

E' copia conforme all'originale

Applicate marche per € //

Messina        /        /         
- 7 OTT. 2011



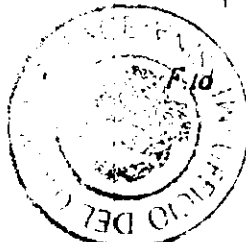
F. 10 Il Funzionario Giudiziario  
C'raulo Concetta

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

A richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Valentino Giordano  
Nell'interesse di Soreci Filippo

Messina        - 7 OTT. 2011



F. 10 Il Funzionario Giudiziario  
C'raulo Concetta

E' copia conforme ad altra copia rilasciata in FORMA ESECUTIVA, che si rilascia a richiesta dell'Avv.<sup>to</sup> Valentino Giordano  
nell'interesse di Soreci Filippo

Messina        - 7 OTT. 2011



        
Il Funzionario Giudiziario  
C'raulo Concetta



# PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:  
CAUSA “SORACI Filippo c/Provincia”. Sentenza n. 8658/11 del Giudice di Pace  
di Messina. Riconoscimento della somma di € 1.740,99 come debito fuori  
bilancio ai sensi dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 626/Aff.Cons. del 11/04/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 8658/11 del Giudice di Pace di Messina;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari ad € 1.740,99 al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE  
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.

Messina, 26/04/2012

**IL COLLEGIO DEI REVISORI**

A circular official stamp of the Regional Council of Messina. The text "REGIONAL" is at the top, "CONSIGLIO REGIONALE" is around the middle, and "MESSINA" is at the bottom. A handwritten signature is written across the stamp.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Il Consigliere anziano

SALVATORE VITTORIO FIORI

Il Segretario Generale

F. to ENRICO BIVONA

F. to AN. ANTONINO CALABRÒ

Il Presente atto sarà affisso all'Albo  
nel giorno festivo \_\_\_\_\_

Il presente atto è stato affisso all'Albo  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
con n. \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li \_\_\_\_\_

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

**CERTIFICA**

Che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il 15 LUG. 2012 giorno festivo e  
per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa \_\_\_\_\_ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami,  
opposizioni o richiesta di controllo.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

**PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma \_\_\_\_\_ dell'art. \_\_\_\_\_ della  
Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.  
Messina, dalla Residenza Provinciale, addì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F. to \_\_\_\_\_

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, **11 LUG. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE

Aw. Anna Maria TRIPODO